



# Comune di Rubiera

## Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352  
 web site <http://www.comune.rubiera.re.it> - E-mail [scuola@comune.rubiera.re.it](mailto:scuola@comune.rubiera.re.it)

## CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COSTITUITO DA STADIO "VALERIANI" E CAMPO DA CALCIO "B"

**PER IL PERIODO 01/10/2017 – 31/07/2020**

### ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Rubiera affida al "Gestore" la gestione dell'impianto sportivo situato in Via Aldo Moro-Stradello Mari costituito rispettivamente da:

- STADIO VALERIANI - terreno di gioco, n. 2 campetti in sintetico per allenamenti, palazzina adibita a spogliatoi e uffici con relativi impianti, recinzioni e reti di protezione, impianti di illuminazione, tribuna con locale magazzino e servizi igienici, n°2 pozzi per l'irrigazione dotati di autoclave
- CAMPO B - terreno di gioco, impianti di illuminazione, reti di protezione e recinzione, complesso spogliatoi

La gestione inoltre comprende la disponibilità d'uso della palazzina adibita ad uffici e servizi, per la quale è stato stimato un valore d'utilizzo annuale pari ad € 2.000,00 oltre ad iva.

### ART. 2 – DURATA

L'affidamento della gestione dell'impianto è previsto per il periodo dal 01/10/2017 al 31/07/2020.

Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrono le condizioni di legge, l'ente si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di affidare al soggetto gestore, per un ulteriore periodo massimo di tre anni dal 1/08/2020 al 31/07/2023, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara.

L'eventuale disdetta anticipata del contratto da parte dell'ente o del gestore dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

### ART. 3 – MODALITA' DI GESTIONE

#### Apertura impianti

L'accesso agli impianti in oggetto deve essere garantito nel rispetto degli orari prestabiliti e precisamente:

- dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 24.00
- la domenica e i festivi dalle 08.00 alle 24.00

Gli orari stabiliti prevedono la disputa di partite di campionato, coppe, tornei e gli allenamenti settimanali.

L'affidamento dell'uso degli spazi verrà definito dall'ufficio sport del Comune, al quale le società/associazioni interessate presenteranno specifica richiesta per lo svolgimento delle loro attività;

#### Obblighi aggiuntivi

Il gestore, nell'ambito della promozione sportiva, è tenuto a garantire l'utilizzo dell'impianto affidatogli in gestione con il presente contratto:

- a) per l'attività calcistica delle società autorizzate dall'ente;
- b) per sostenere interventi promozionali a carattere sportivo e ricreativo che l'Amministrazione Comunale di Rubiera intenderà attivare in corso d'anno, in accordo tra le parti.

### ART. 4 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del gestore:

1. la tariffa rifiuti relativa all'impianto in oggetto;
2. la manutenzione ordinaria degli impianti e dei servizi, secondo i programmi di intervento predisposti dall'Ufficio Sport in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, con particolare riferimento alla manutenzione annuale del manto erboso dei campi da gioco. Per manutenzione ordinaria si intende in specifico:
  - tinteggiature interne;
  - riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
  - riparazione e sostituzione di rubinetterie;
  - cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione ad esclusione dei fari di illuminazione dei campi;
  - tenuta in efficienza dei pozzi a camicia all'interno del campo "Valeriani";
  - sfalcio dei campi con delimitazione in gesso;
  - necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi da gioco (reti, pali delle porte, bandierine), escluso interventi per omologazione campi che richiedano interventi strutturali o di una certa entità economica;
  - gli oneri derivanti dallo sgombero della neve nell'interno dell'impianto per l'agibilità dello stesso e all'esterno, secondo le disposizioni emanate in materia dal Comune
3. la tenuta in efficienza dei defibrillatori, controllando periodicamente il livello di carica delle batterie e la scadenza delle piastre, la cui sostituzione è a carico del Comune;
4. il servizio di vigilanza durante lo svolgimento delle partite, predisposto nel seguente modo:
  - rispetto all'ingresso atleti: consentire l'accesso ai soli giocatori, arbitri e dirigenti;
  - rispetto all'utilizzo della tribuna: controllo dell'accesso e delle restanti parti del campo "Valeriani" in accordo con la gestione del locale bar/biglietteria annesso all'impianto.

Gli interventi relativi allo sfalcio d'erba (comprendendo delle finiture a mano) dovranno essere condotti con strumenti idonei sul Campo "Valeriani", Campo "B" e Campo libero, con l'uso deposito dello sfalcio per raccolta a carico del gestore della raccolta rifiuti, su richiesta diretta del gestore alla gestione.

Il gestore espletà i compiti riferiti al servizio di gestione mediante utilizzo di macchinari, strumenti ed attrezzature proprie e/o di proprietà comunale, il cui uso sia regolamentato da apposita concessione dell'Ente, o comunque nella propria, legittima disponibilità (noleggio).

Il gestore si impegna e si obbliga a mantenere comunque l'impianto in perfetto stato di efficienza e di conservazione, per tutta la durata del contratto.

Le spese di funzionamento (energia elettrica e acqua) del servizio lavanderia, nel caso in cui venga utilizzato, sono a totale carico del soggetto gestore, che provvederà a corrispondere al Comune i consumi effettuati.

Il soggetto aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, è tenuto all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **ART. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune:

- a) il controllo e verifica sulla gestione e conduzione dell'impianto;
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria che richiedono l'utilizzo di macchine operatrici complesse, in dotazione ai servizi esterni comunali e la sostituzione dei fari dei campi da gioco;
- c) la gestione delle caldaie inteso come affidamento al terzo responsabile della gestione, manutenzione e conduzione presenti nella palazzina spogliatoi del campo sportivo "Valeriani" e del Campo "B" e relativi adempimenti
- d) la verifica periodica degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori
- e) le utenze relative agli impianti, ad esclusione della tariffa rifiuti.

## **ART. 6 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo previsto per la gestione dell'impianto in oggetto, per il 01/10/2017 al 31/07/2020, è stato così definito:

€ 166.175,00 iva esclusa così suddivisi:

- € 165.891,67 (iva esclusa) a base d'asta sul quale il concorrente dovrà operare il ribasso
- € 283,33 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili

Tale corrispettivo, che verrà determinato nel suo preciso importo a seguito dell'aggiudicazione, verrà liquidato sulla base di rate trimestrali, a seguito di presentazione di regolare fattura. La liquidazione verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal 1/10/2018, in funzione della variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I.).

Il gestore è tenuto, al termine dell'anno di gestione, a redigere una rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute.

#### **ART. 7 - CAUZIONE**

Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; sono previste riduzioni del deposito cauzionale per le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 8 - SICUREZZA**

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione all'applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Al gestore spetta l'onere di controllare e tenere in efficienza le attrezzature destinate al primo soccorso, secondo la normativa vigente.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

Il gestore, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008, dovrà provvedere alla informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio, ecc...) e ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi del Comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal Comune stesso, nonché tutto quant'altro necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 stesso.

Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

E' fatto assoluto divieto al Gestore di manomettere o modificare gli impianti elettrici, idrici e antincendio.

## **ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE**

Il Gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell’attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all’uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione. A tal fine il “Gestore” presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00.

Il Gestore esonerà il Comune da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell’impianto, l’incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all’attività sportiva gestita direttamente dalla società e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione.

Il gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

Qualora il Gestore nell’adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

## **ART. 10 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO**

A pena di nullità, è vietato al gestore cedere il contratto di cui al presente appalto.

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale dei servizi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

## **ART. 11 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di ispezionare gli impianti a mezzo del proprio personale o di incaricati. In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l’ente invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’ente, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali, che verranno dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo o sulla cauzione:

- nel caso di inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 300,00;
- il mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute di cui all’art. 6 del presente capitolato, determinerà l’applicazione di una penale di € 200,00.

Il Comune ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all’applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione.

L’applicazione di qualsiasi tipo di penali tra quelle sopra indicate non precluderà il diritto dell’ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza di inadempienze e/o violazioni delle norme contrattuali.

## **ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il “Gestore” si obbliga altresì ad inserire nei contratti

sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell' art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

### **ART. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Dirigente del Servizio Sport ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R o PEC.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, al gestore è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'ente e agli utenti per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento del gestore il Comune riterrà risolto l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e s.m.i.

Il Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

### **ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà redatto e stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del "Gestore".

### **ART. 16 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente concessione – contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

### **ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il "Comune", ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa il "Gestore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.